

Rav Alberto Moshe Somekh

L'OTTAVO COMANDAMENTO: NON RUBARE

La Bibbia Ebraica chiama i Dieci Comandamenti 'asseret ha-devarim (Es. 34,28): le "dieci parole". Questo è anche il senso letterale del vocabolo greco Decalogo. Commenta Elie Munk (La Voix de la Thora, Exode, p. 217-218) che i comandamenti presuppongono che qualcuno li metta in pratica: restano tali solo finché sono rispettati. Nel momento in cui tutto il mondo li viola, cessano di essere comandamenti. Diverso è il caso della Parola: che sia ascoltata o meno, la Parola rimane tale quale era stata pronunciata. Se anche il popolo ebraico, se anche l'intera umanità dovesse volger le spalle alle Dieci Parole, esse rimangono inalterate per sempre in tutto il loro vigore e tutto il loro valore.

Dopo i divieti di uccidere e di commettere adulterio, giunge l'ottava parola: non rubare. La Torah fa seguire alla tutela della persona umana e a quella della famiglia la difesa della proprietà. "Diceva R. Yochanan: Guarda quanto è grande la forza del furto. La generazione del Diluvio commise tutte le trasgressioni: l'idolatria, l'omicidio e l'adulterio, eppure la sua punizione non fu decretata finché non misero mano al furto" (Sanhedrin 108a). Nell'ottica biblica l'idea di proprietà fa parte del piano divino della creazione, sia pure con i limiti che in parte vedremo: il comandamento "riempite la terra ed assoggettatela" (Gen. 1,28) implica il diritto di rivendicare la proprietà dei beni terreni e di trasformarli. Emanato da D. stesso, tale diritto ha carattere di universalità ed è del tutto indipendente rispetto ad interessi particolari delle nazioni o delle classi sociali. Pertanto richiede di essere rispettato: il ladro è colpevole di sovvertire tale piano Divino (Recanati). Uomini e donne, ebrei e non-ebrei sono uguali dinanzi a questo divieto che vale per tutti nei confronti di tutti. Il furto è una trasgressione seria: essa sussiste persino se il furto è stato commesso per gioco, o solo per innervosire il prossimo, con l'intenzione di restituire immediatamente l'oggetto rubato: si vuole con ciò "evitare che se ne acquisisca l'abitudine" (Bavà Metzi' à 61b; Maimonide, Hil. Ghenevah 1,2).

Abramo nostro Padre soleva mettere la museruola ai suoi cammelli onde evitare che brucassero erba nei campi altrui (Bereshit Rabbà 41,6). Per la stessa ragione Mosè nostro Maestro portava a pascolare le greggi di Yitrò suo suocero "aldilà del deserto" (Es. 3,1 e Rashì ad loc. sulla base della Pessiqtà Zutà). Nel Talmud si racconta del Maestro Mar Zutrà che una volta fu ospite di una locanda. Durante il suo soggiorno sparì una preziosa coppa d'argento di proprietà del titolare. Un giorno Mar Zutrà notò un ospite che dopo essersi lavato le mani se le asciugava nel cappotto di un'altra persona. Mar Zutrà chiamò immediatamente il proprietario. "Faccia arrestare quest'uomo – ordinò-, è lui il ladro: ho notato che non ha nessuna attenzione per gli oggetti di proprietà altrui". Accusato del fatto, il ladro sorpreso ammise di aver in effetti rubato la coppa d'argento (Bavà Metzi' à 24a). R. Abraham Ibn 'Ezrà, nel suo commento ai Dieci Comandamenti distingue tre tipologie distinte di furto:

- ghenevat mamòn (furto della proprietà);
- ghenevat nefesh (sequestro di persona);
- ghenevat lev (circonvenzione, inganno).

Il divieto del furto si trova nella Torah in due contesti differenti: oltre che nei Dieci Comandamenti è ripetuto nel capitolo 19 del Levitico (v. 11), all'inizio di quella serie di precetti negativi (proibizioni) di natura etico-sociale che culminerà nel comandamento positivo "ama il prossimo

tuo come te stesso” (v. 18): “non rubate, non nascondete la verità, nè mentite ciascuno con il suo prossimo e non giurate il falso nel Mio Nome”. Commentano i Maestri d’Israele che “una trasgressione trascina l’altra”: chi ruba finisce per nascondere la verità e poi per mentire spudoratamente fino a giurare il falso per negare ogni addebito, contravvenendo a quell’orrore per la menzogna che caratterizza l’etica biblica (Rashì, in base al Sifrà). La differenza fra i due contesti è che mentre nei Dieci Comandamenti il verbo è scritto al singolare: “non rubare”, nel Levitico appare al plurale: “non rubate”. Una interpretazione osserva come si voglia ribadire che il furto non è proibito solo a livello individuale, ma anche collettivo: “qui si riferisce ad un grado di disonestà e di illegalità talmente introdotto nella vita commerciale e sociale quotidiana della gente, da diventare la caratteristica nazionale di un popolo. Un comportamento al quale ci si abitua a tal punto da perdere lo stigma di qualcosa da evitare, che potrebbe persino diventare un’arte commendevole; ma agli occhi di D: rimane egualmente repressibile in quanto furto. E’ da questo che la Parola Divina mette in guardia il Suo Popolo: negli affari e nei rapporti sociali” (Sh. R. Hirsch).

Se il ladro è reo convinto, ovvero due testimoni depongono in tribunale a suo carico, l’accusato deve effettuare la restituzione per una somma corrispondente al doppio del valore della refurtiva (shenàyim yeshallèm: cfr. Es. 22,3 – kèfel). Maimonide (Hil. Ghenevah 1, 3-4) e Abrabanel spiegano questa disposizione con il fatto che il ladro deve provare su di sé l’effetto psicologico di venir privati di quel bene. Se per esempio ha rubato una sedia, egli non solo ha privato la vittima della proprietà della sedia, ma anche del suo comfort. Perciò viene condannato non solo a restituire la proprietà sottratta, ma anche a privare se stesso di essa, così come aveva fatto nei riguardi della sua vittima. Il ladro sarà pertanto tenuto a risarcire la sua vittima di una sedia in più, ovvero del suo controvalore in aggiunta.

Vi sono dei casi in cui la restituzione giunge al quadruplo o al quintuplo del valore della refurtiva, ed è il caso del furto di alcune specie animali. Dice la Torah: “Se un uomo ruba un bue o una pecora e la macella o la rivende, dovrà ripagare al legittimo proprietario cinque buoi in cambio del bue sottratto e quattro pecore in cambio della pecora sottratta” (Esodo 21,37; Bavà Qammà 7,1). Nel Talmud si menzionano due ragioni per tale notevole aggravio. “R. Meir diceva: Vieni e vedi quanto è grande la virtù del lavoro; nel furto del bue, infatti, il ladro che sottrae l’animale al lavoro privando il proprietario del servizio di questo deve ripagarlo cinque volte; nel caso di un agnello in cui il proprietario non viene a perdere alcun servizio, il ladro ripaga il quadruplo. R. Yochanan ben Zakkay diceva invece: Vieni e vedi quanta importanza ha la dignità personale; poiché il bue cammina con le proprie zampe, il ladro deve ripagarne cinque volte il valore, mentre invece, essendo costretto a portar sulle spalle l’agnello subisce una diminuzione di dignità e ripaga soltanto il quadruplo” (Bavà Qammà 79b; Rashì ad v.). Maimonide fornisce un’ulteriore spiegazione, che mette in relazione la restituzione di due, quattro o cinque volte il valore della refurtiva con il rischio che il ladro corre nel commettere il crimine: quanto più alto è il rischio di essere preso, tanto minore è la punizione e viceversa. Se egli commette il furto in mezzo alla gente corre un forte rischio di essere preso: pertanto gli sarà imposto soltanto il pagamento del doppio. Il rischio diminuisce se ruba pecore in campagna, dal momento che il pastore non può tener d’occhio tutto il suo gregge ogni momento. Ecco perché in questo caso gli viene richiesto il pagamento del quadruplo. Se infine ruba un bue, che ha l’abitudine di allontanarsi dalla mandria ed è ancora più difficile da controllare, il pagamento richiesto al ladro se viene preso ammonta al quintuplo. Abrabanel, infine, mette in relazione il quadruplo e il quintuplo rispettivamente con il fatto che la legatura, il posizionamento

dell'animale e la sua macellazione sono altrettanti atti criminali che richiedono un risarcimento a parte.

Se il ladro non era in grado finanziariamente di ripagare l'oggetto rubato, l'antico diritto biblico prevedeva che potesse essere condannato dal tribunale ad un periodo di servitù fino a sei anni (Rashì a Es. 21,2; Maimonide, Hil. 'Avadim 2,2). Il controvalore di tale vendita sarebbe servito a pagare la semplice refurtiva, mentre il kèfel gli viene ascritto a debito che pagherà quando sarà più ricco. Tale regola valeva tuttavia solo per gli uomini e non per le donne (Hil. Ghenevah 2,12).

Non in tutti i casi il ladro viene condannato a pagare il kèfel. 1) Se il ladro è reo confesso, nel senso che dobbiamo supporre si sia pentito sua sponte di ciò che ha commesso e lo ha ammesso in tribunale, è tenuto semplicemente a ripagare il controvalore dell'oggetto rubato. 2) Un'altra differenza si ha fra il ladro semplice (gannàv), che ruba di nascosto dai proprietari e il rapinatore (gazlàn), che affronta le sue vittime apertamente: solo il primo paga il kèfel, mentre il secondo no. "I discepoli di R. Yochanan ben Zakkay gli domandarono: perché la Torah infligge una punizione più severa al ladro semplice che al rapinatore? Sarebbe stato più logico il ragionamento opposto, ovvero che sia da ritenersi più grave un crimine commesso pubblicamente. Il rapinatore –egli rispose- eguaglia almeno l'onore del servo (l'uomo) a quello del suo Padrone (D., nel senso che non teme nè l'uno nè l'altro). Il ladro semplice, invece, non eguaglia neppure l'onore del servo a quello del suo Padrone: rubando in segreto dimostra infatti di avere più riguardo per l'uomo che non di D., il quale lo vede dappertutto. Egli infatti agisce come se non ci fosse di sopra un occhio che vede e un orecchio che ode" (Bavà Qammà 79b). La profanazione del Nome, dunque, nel caso del furto si ha proprio quando esso viene commesso di nascosto. Il gazlàn, infatti, agendo pubblicamente dimostra di essere preoccupato solo del suo tornaconto materiale immediato, mentre il gannàv che ruba di nascosto dà a vedere di non tenere in nessun riguardo la Divinità e la sua responsabilità è sensibilmente maggiore. 3) Un ulteriore caso è quello di chi occupa abusivamente beni immobili: forse qui vale l'attenuante che il bene sottratto non può essere spostato dal luogo in cui si trova.

Infine 4) è esentato dal "doppio" colui che ruba ad un ladro: il secondo non è tenuto a ripagare il kèfel. Il kèfel è infatti dovuto solo nei casi in cui l'oggetto è stato sottratto ai suoi legittimi proprietari (Es. 22,6). Nel nostro caso, invece, il (primo) ladro non ne è mai entrato in possesso dell'oggetto, essendo anzi tenuto alla sua restituzione: pertanto nessun kèfel gli è dovuto dal secondo ladro. Ma l'oggetto va restituito comunque. Nel Talmud (Berakhot 5b) "si narra che a Rav Hunnà, uno fra i più grandi Maestri di Babilonia a capo della Yeshivah di Sura noto per la sua saggezza... si guastarono in aceto quattrocento giare di vino. Un gruppo di Maestri gli fece notare se non fosse il caso che indagasse sulle sue azioni, forse c'era qualcosa che non andava. Dopo un primo piccato rifiuto del Maestro a leggere la faccenda in questo senso, i compagni gli svelarono che si andava dicendo come lui non riconoscesse al mezzadro i grappoli d'uva delle sue vigne che spettano al lavorante. 'Sapeste voi... mi ruba tutto, quello!' fu la risposta di Rav Hunnà. Questa fu acquisita inequivocabilmente da tutti i colleghi allo stesso tempo come una ammissione e la conferma della giusta punizione del Cielo, tanto da far affermare loro che si confaceva quanto la gente usa dire: 'Ha rubato al ladro, ma il gusto del furto l'ha pur sempre assaporato'. Una bella lezione per Rav Hunnà che da quel momento assunse l'impegno di non farsi giustizia da sè, e di non mancare ai suoi doveri verso il contadino. C'è chi dice che d'incanto il contenuto delle quattrocento giare si ritrasformò in vino. Secondo altri il miracolo fu contenuto e più semplicemente al mercato

rincarò l'aceto fino a valere quanto il vino. Chissà se la lezione valse pure per il mezzadro!" (Rav Amedeo Spagnoletto in "Pagine Ebraiche", gen. 2014, p. 14).

Sebbene l'obbligo di risarcimento si applica soltanto per oggetti rubati che abbiano un valore minimale accertabile (shaweh perutah), la trasgressione del furto sussiste in ogni caso. Non è lecito stabilire autonomamente se un oggetto rubato è degno di essere restituito o no. Il Talmud attribuisce agli abitanti di Sodoma l'abitudine di derubare sistematicamente qualsiasi straniero attraversasse il loro territorio di tutto ciò che aveva con sé, per il timore che qualcuno potesse approfittarsi del ricco territorio che avevano a disposizione. Ma onde evitare di essere trascinati in giudizio ogni Sodomita stava attento ad impossessarsi solo di una parte di valore inferiore ad una perutah. In questo modo qualora la vittima avesse protestato essi avrebbero risposto di aver preso ciascuno una parte così infinitesimale da non valere la pena della discussione (Sanhedrin 109a).

Non è lecito tenere per sé denaro o proprietà di un'altra persona, o negare a quest'ultima beni o soldi che le spettano di diritto. Chi abbia rinvenuto un oggetto smarrito che abbia segni di riconoscimento per cui è lecito supporre che il legittimo proprietario non abbia del tutto rinunciato a ritrovarlo, eppure non lo restituisce, commette una trasgressione. E' considerato alla stregua di un ladro anche chi si astiene dal pagare al salariato ciò che gli è dovuto per il suo lavoro.

E' severamente proibito disporre a proprio piacimento dell'oggetto rubato. Ma se il ladro si è nel frattempo approfittato dell'oggetto è tenuto a restituirne il controvalore. Chi abbia rubato una trave e l'abbia adoperata per costruire una casa, a rigore di norma dovrebbe demolire la costruzione e restituire la trave. Tuttavia, per agevolare i penitenti togliendo di mezzo motivi che potrebbero ostacolarne il ravvedimento (taqqanat ha-shavim), i Maestri del Talmud hanno introdotto un emendamento che dispensa il ladro dalla demolizione, accontentandosi di un congruo risarcimento in denaro per il furto. Se l'oggetto rubato ha subito trasformazioni (p.es. se da un tessuto è stato ricavato un panno), deve essere ripagato solo in ragione del suo valore originario (Hil. Ghezelah 2,2).

E' proibito accettare o acquistare oggetti rubati. I nostri Maestri hanno proibito di acquistare pecore da un pastore, per il dubbio che quest'ultimo stia vendendo l'animale all'insaputa dei proprietari allo scopo di tenersi il denaro (Hil. Ghenevah 6,1). In generale è proibito acquistare alcunché da persona che abbia la fama di essere un ladro, perché così facendo si finirebbe per dare manforte ai trasgressori (Hil. Ghenevah 5,1). Secondo la maggior parte dei Maestri chi accetta un oggetto, persino a pagamento, da una persona che non lo cede volentieri, ma lo offre solo dietro pressioni o condizionamenti di qualsiasi tipo, commette furto (Hil. Ghezelah wa-Avedah 1,9).

"Chiunque sottragga al suo prossimo un oggetto shaweh perutah è come se gli portasse via l'anima. Tuttavia, se l'oggetto non è più disponibile ma il ladro vuole fare teshuvah e si presenta sua sponte ad offrire il denaro corrispondente, per disposizione dei Maestri non lo si deve accettare. Al contrario si deve agevolare e perdonare la persona per mettere più facilmente i penitenti sulla giusta via. Chiunque accetta quel denaro non gode dell'approvazione dei Maestri" (Hil. Ghezelah 1,13).

Connesse con il divieto del furto sono le regole riguardanti i pesi e le misure. "La legge ebraica prescrive apposite leggi sulle modalità di utilizzo e di strutturazione degli strumenti utilizzati, a scopo commerciale, per pesare e misurare. In Levitico 19,35 troviamo scritto: "Non commetterai ingiustizie nel giudizio, nelle misurazioni delle lunghezze, nei pesi e nelle misure". Maimonide

scrive che “qualora una persona faccia uso di pesi non conformi agli standard utilizzati localmente... egli viola un comandamento negativo” (Hil. Ghenevah 7,1). Tale divieto non limita la sua applicazione all'utilizzo di pesi e misure non conformi alla norma ma si estende anche al loro semplice possesso (7,3): “Colui il quale possenga nella sua dimora o nel suo negozio delle misure o dei pesi scorretti, trasgredisce un comandamento negativo”, come sta scritto (Deuteronomio 25,13): “Non avrai nella tua borsa due pesi diversi”.

Il venditore è tenuto alla manutenzione dei suoi strumenti in modo tale che la misurazione effettuata sia sempre precisa. E' vietato, per esempio, conservare i pesi nel sale, poiché il sale, corrodendoli, ne ridurrebbe il peso. Per lo stesso principio, al venditore viene fatto divieto di riempire un misuratore di liquidi creando della schiuma, perché l'acquirente verrebbe a pagare più di ciò che in realtà riceve... In merito a queste regole Maimonide dichiara che ‘la punizione per l'utilizzo di pesi difettosi è più severa della punizione prevista per un comportamento immorale; quest'ultimo peccato viene infatti commesso nei confronti di D. mentre il primo viene commesso contro il prossimo. Se una persona nega l'importanza della legge riguardante i pesi e le misure è come se stesse negando l'Uscita dall'Egitto grazie alla quale avvenne la rivelazione delle Leggi; invece colui il quale riconosce l'importanza della Legge riguardante i pesi e le misure è come se stesse confermando l'Uscita dall'Egitto che rese possibile tutti i Comandamenti’” (Hil. Ghenevah 7,14 - Gheula Canarutto, “Responsabilità sociale ed etica ebraica”, Egea, Milano, 2006, p. 16-17).

C'è un unico punto sul quale vi è discussione e data la complessità del tema vi accenniamo brevemente soltanto: il copyright sui libri di Torah, ovvero il diritto di autori ed editori a tutelare gli interessi commerciali relativi alle loro opere. Il principio di fondo è che le parole della Torah sono patrimonio di tutti e chi si presta ad insegnarle non dovrebbe farlo a scopo di lucro. D'altronde si insegna nei Pirqè Avot che “colui che ripete un insegnamento citando per nome la sua fonte, reca la redenzione al mondo” (6,6). Nei secoli la materia è stata regolarizzata e si sono elaborate norme per la tutela dei diritti sulle pubblicazioni, basandosi sulla necessità di distinguere fra contenuti dell'insegnamento in senso lato e contenitori, che non possono essere riprodotti come tali senza il consenso degli interessati (cfr. J. David Bleich, “Contemporary Halakhic Problems”, vol. II, Ktav, New York, 1983, p. 120 sgg.).

Peraltro il divieto del furto non riguarda soltanto il denaro, gli oggetti, o i beni materiali altrui (ghenevat mamòn). Secondo un'altra interpretazione, la distinzione fra il divieto nei Dieci Comandamenti e nel capitolo 19 del Levitico consiste nel fatto che il primo riguarda la ghenevat nefashot, il rapimento di persone. I nostri Maestri lo evincono dal fatto che il contesto in cui il divieto è inserito parla di trasgressioni per le quali la Torah commina la pena capitale, come l'omicidio e l'adulterio. Anche il furto qui vietato deve perciò consistere in un'azione talmente grave da meritare l'esecuzione capitale. Il versetto in Esodo 21 scrive peraltro chiaramente che la condanna a morte non veniva pronunciata per il semplice sequestro di persona, ma solo se il rapitore aveva nel frattempo costretto la sua vittima a lavorare per lui, o lo aveva venduto in schiavitù.

Una forma di furto ulteriore di cui si parla nelle nostre fonti è la ghenevat da'at, lett. “sottrazione della ragione altrui” o circonvenzione. Il divieto consiste nel far credere all'altra persona di avergli fatto un favore, quando non è così. “Un ebreo coscienzioso riscuote la buona reputazione e le simpatie degli altri senza ‘rubarli’. Qualsiasi azione, qualsiasi parola tramite le quali suscitiamo

negli altri un'opinione di noi stessi più elevata di quella che realmente meritiamo, o ci guadagniamo più gratitudine di quella che veramente ci spetta, rientra nel divieto di *ghenevat da'at*" (Sh. R. Hirsch). La figura biblica di riferimento è Avshalom, il figlio ribelle del re David, di cui è detto: "Avshalom rubò il cuore degli uomini di Israele" (2Sam. 15,6).

Scrive Gheula Canarutto nel suo saggio "Responsabilità sociale ed etica ebraica" (Egea, Milano, 2006, p. 19): "Non è concesso a nessun individuo di limitare la corretta capacità di valutazione di altre persone sia nel business che nelle relazioni interpersonali... Nel Talmud (Chullin 94a-b) il concetto di *ghenevat da'at* trova ampia dissertazione: "Afferma Shemuel: è vietato rubare la ragione di qualsiasi individuo, sia esso ebreo o non ebreo". R. Meir elabora il concetto di *ghenevat da'at* affermando che una persona non potrebbe invitare a un pasto un'altra sapendo da principio che quest'ultima rifiuterà; non si può offrire dei doni ad una persona sapendo a priori che la persona non li accetterà; è altresì fatto divieto di aprire una botte di vino davanti ad una persona facendole credere di averla aperta appositamente per lei quando in realtà la botte andava già aperta per altri motivi. Il Talmud ammette solo una deroga ai precedenti casi: vale a dire allorché le reali intenzioni consistano nel conferire onore all'ospite.

"La *ghenevat da'at* trova applicazione, quindi, non solamente qualora l'inganno causi una perdita economica nella controparte, ma in tutti i casi in cui si generano false impressioni nel prossimo. Risulta interessante notare come, tra gli obblighi che ricadono sul venditore, non vi sia il fornire tutte le notizie in possesso ma solo quelle che, se non trasmesse, distorcerebbero la realtà. Viene riportato nel Talmud l'esempio di un macellaio il quale vende della carne non-kasher (e quindi non consumabile da parte di un ebreo) a un non-ebreo. Il suddetto cliente si rifornisce dal macellaio in questione principalmente perché vende kasher. La vendita in questione avviene quindi in un modo diverso da quello che si aspetta il cliente: egli si aspetta di acquistare carne kasher e invece, a sua insaputa, gli viene fornito un prodotto diverso. L'acquirente non-ebreo non viene in realtà danneggiato da tale acquisto (in quanto non ha comunque l'obbligo di mangiare cibo kasher come invece avrebbe un ebreo); inoltre non subisce danno o perdita economica acquistando della carne non kasher pur credendola kasher. Nonostante ciò, il semplice fatto che il macellaio non fornisca le informazioni necessarie e crei quindi delle false aspettative nel cliente (convinto di aver acquistato carne kasher) rientra nella regola della *ghenevat da'at*".

Esiste anche il concetto di *ghenevat zemàn*, "furto del tempo". E' noto che, soprattutto nel mondo ebraico, feste ed eventi famigliari cominciano generalmente senza soverchia precisione nei tempi: c'è in questi casi un tacito consenso generale al condono. Un conoscente mi ha raccontato di essersi rivolto al suo Rabbino non solo per chiedergli di celebrare il matrimonio di suo figlio, ma anche per sapere se gli sarebbe stato lecito scrivere nelle partecipazioni di nozze che la cerimonia avrebbe avuto luogo il tal giorno alle 18 precise, in modo da indurre gli invitati alla puntualità. Il Rabbino gli rispose che se lo avesse fatto non gli sarebbe stato concesso neppure un minuto di ritardo nella celebrazione del matrimonio, perché una volta scritta la parola "precise" qualsiasi deroga avrebbe comportato un furto del tempo degli invitati stessi! La parola non è stata aggiunta in conformità con l'ammonimento ricevuto e, quasi per una nemesi storica, neppure il Rabbino stesso si è presentato in tempo al matrimonio a causa di un ingorgo stradale del tutto impreveduto... C'è un solo caso in cui è lecito "rubare" del tempo ad un'altra persona ed è allorché si chiede al Maestro di prolungare la lezione di Torah. Già si è detto che gli insegnamenti della Torah sono patrimonio di tutti e così il tempo necessario alla loro trasmissione.

Vorrei volgermi alla conclusione portando due esempi particolari di come nella Torah diritto ed etica procedano di pari passo. Secondo il diritto ebraico una compravendita non si perfeziona nel momento in cui l'acquirente versa il denaro al venditore, ma nel momento della consegna della merce. Il rischio che si vuole evitare è che, qualora la merce restasse ancora nelle mani del venditore dopo che questi ha ricevuto il denaro, egli se ne disinteressi affermando che i beni non sono più suoi e nel caso in cui scoppiasse un incendio nella soffitta dove sono depositate le granaglie vendute egli non si dia da fare per salvarle. Per questo i Maestri hanno stabilito che nel caso di compravendita di beni mobili la responsabilità ricade sul venditore fintanto che il compratore non è entrato in possesso della merce, sebbene l'abbia già pagata.

Occorre a questo punto evitare un ulteriore problema: uno dei contraenti potrebbe nel frattempo annullare il contratto di vendita già firmato qualora gli si profili un'altra opportunità più vantaggiosa. L'Ebraismo richiede fedeltà alla promessa. La Halakhah stabilisce infatti: "Quando è stato dato il denaro, anche se non è stato preso possesso dell'oggetto, sebbene giuridicamente non sia compiuto il passaggio di proprietà e quindi la compravendita possa essere annullata, tuttavia la parte contraente, sia il compratore o il venditore, che ritorna sulla sua promessa, non si comporta secondo le usanze del popolo d'Israele; viene quindi invocata su di lui, dal Tribunale, l'esecrazione divina secondo la formula: "Chi ha punito la generazione del Diluvio e quella di Sodoma e Gomorra... punisca chi non mantiene la sua promessa" (Bavà Metzi' 4,2; 48b; Hil. Mekhirah 7, 1-2; cfr. A. Barth, "I problemi eterni dell'Ebraismo nella nostra generazione", Fond. Sally Mayer, Milano, 1956, p. 248-249).

Si è detto che il pensiero e il diritto ebraico riconoscono l'esistenza della proprietà privata, ma attraverso dei limiti. Vi è chi mette in relazione il divieto "non rubate" di Levitico 19 non con ciò che segue, bensì con ciò che precede: le mattenot 'aniyim, ovvero la prescrizione dei donativi ai poveri (Or ha-Chayim). "Ben Zomà insegnava: Chi è il ricco? Colui che si accontenta della sua parte" (Avòt 4,1). Nel pensiero ebraico l'intenzione originaria della Divinità era che le proprietà si suddividessero equamente fra gli individui. Forse così è effettivamente avvenuto all'inizio, ma poi l'economia di mercato, nata per rispondere alle esigenze di ciascuno, ha prodotto disparità. Alcuni si sono arricchiti, accaparrandosi anche la parte destinata agli altri, che si sono impoveriti. Se la povertà è certamente una prova per l'uomo, lo è non di meno la ricchezza. Nel diritto ebraico i contributi al povero non sono infatti una semplice regalia, un atto di generosità e di carità: sono bensì un atto dovuto, proprio come allo Stato spettano di diritto le tasse e i contributi dei cittadini. Se si nega al povero ciò su cui ha diritto si commette furto. Queste parole devono essere lette come uno spunto di ispirazione nei confronti di chi è meno fortunato di noi. Potrebbe trattarsi di tante persone che ci circondano, e forse non levano neppure la propria voce. La Torah ci spinge alla solidarietà e alla condivisione delle risorse disponibili, nei limiti del possibile. Ma il primo passo da compiere in questa direzione consiste certamente nell'abbattere le barriere del proprio ego. Come insegnava Hillel nel trattato Avot: "Se io non sono per me, chi sarà per me? Ma se io sono solo per me, che cosa sono io? E se non ora, quando?" (1,15).

Il diritto romano definì la proprietà come "la prerogativa di disporre dei propri beni secondo la propria volontà". Nel diritto ebraico il padrone non può fare con i suoi beni tutto ciò che vuole. Si prenda per esempio la seguente controversia talmudica. "Se uno occupa lo spazio di un altro a sua insaputa e la proprietà in questione non viene di solito affittata, che cosa accade? Può l'occupante dire al padrone "non ti faccio perdere alcun guadagno" e rimanere sul posto gratuitamente? Può

invece il padrone dire all'occupante "hai tratto beneficio" e quindi esigere un pagamento?" (Bavà Qammà 20b). In nessun sistema legale convenzionale potremmo immaginarci un interrogativo simile. L'assioma secondo cui il proprietario ha poteri illimitati sull'oggetto di sua proprietà è un fondamento del diritto. Egli non solo ne controlla l'uso, ma può anche impedire ad altri di derivare benefici dalla sua proprietà. Argomentazioni come: "che perdita ti ho causato?" o "che danno ti ho provocato?" sono inconcepibili in questo caso (Moshe Avigdor Amiel, *Ethics and Legality in Jewish Law*, The Rabbi Amiel Library, Gerusalemme, 1992, p. 16-17).

Ebbene, il diritto ebraico la pensa diversamente. Nel trattato Avot è scritto che "chi dice: 'Ciò che è mio è mio, ciò che è tuo è tuo' è un mediocre. Secondo una tradizione era questo il comportamento comune fra gli abitanti di Sodoma (5, 16). La tradizione ebraica ritiene che nel nostro caso l'occupante non ha l'obbligo di versare alcun affitto, dal momento che "gode del terreno senza provocare alcuna perdita o danno al padrone", il quale aveva comunque rinunciato a trarne beneficio. Non si può ridurre tutto a profitto. Credo che se provassimo a ragionare in questo modo su scala mondiale, mettendo a disposizione gratuita dei meno fortunati i nostri beni sfitti, sui quali comunque abbiamo rinunciato in partenza a percepire guadagno alcuno, compiremmo grandi passi avanti verso una più equa distribuzione delle ricchezze e delle risorse a livello planetario. Contribuiremmo al benessere di tanti nostri fratelli realizzando l'ideale biblico: *tzedeq, tzedeq tirdòf*, "la giustizia, la giustizia perseguirai" (Deut. 17,20). Come si giustifica la ripetizione? Un commentatore rilegge il versetto nel modo seguente: "la giustizia con la giustizia perseguirai". Nel pensiero ebraico il fine non giustifica i mezzi. Fini giusti possono essere perseguiti solo tramite mezzi giusti.